

LA GIUNTA

Premesso che:

- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 136 del 03.06.1998, assunta con i poteri di cui all'art. 35 della Legge n. 142/90, esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il capitolato speciale d'appalto relativo al servizio riscaldamento dei fabbricati comunali per le stagioni invernali dal 1998/1999 al 2006/2007, comprensivo della fornitura del combustibile, della metanizzazione di n. 38 centrali di edifici comunali e della realizzazione di un impianto di cogenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e termica;
- I lavori di trasformazione delle centrali termiche da gasolio a gas metano, finalizzati a ottenere un miglioramento delle condizioni ambientali e un risparmio sulla bolletta energetica comunale, si resero possibili a seguito di apposita convenzione stipulata in data 26.09.1997 tra questa amministrazione e la società Italgas, che, al fine di agevolare le trasformazioni, si impegnò ad elargire dei contributi per ogni centrale termica trasformata, richiedendo all'amministrazione comunale, come contropartita, di impegnarsi a conservare l'alimentazione a metano delle centrali termiche trasformate e precisamente fino al 30 settembre 2008;
- L'importo complessivo necessario all'esecuzione delle opere previste in capitolato, facendo riferimento ai progetti relativi alle trasformazioni delle centrali termiche redatti dall'ing. Adriano Gerbotto incaricato dalla società Italgas, venne quantificato in complessivi €. 903.799,58, finanziato per €. 226.737,16 dall'Italgas S.p.A. e per €. 677.062,42 dal comune;
- con il capitolato veniva evidenziato che gli oneri relativi ai servizi e investimenti richiesti alla ditta appaltatrice sarebbero stati corrisposti dal comune nel corso dei nove anni di contratto di gestione calore, con la liquidazione delle quattro rate annuali relative all'energia termica consumata dagli edifici e contabilizzata in KWh mediante idonei misuratori di energia;
- il valore del KWh termico fu formulato prestando particolare attenzione a tutte le incombenze richieste alla ditta appaltatrice e in particolare, all'art. 12 del capitolato, veniva specificato che l'87,5% del suo valore era finalizzato alla liquidazione delle spese relative alla fornitura del combustibile e ai lavori di conduzione e manutenzione impianti, mentre la restante quota, pari al 12,5%, serviva per permettere alla ditta appaltatrice di recuperare nel corso dei nove anni di gestione l'importo relativo all'investimento che la stessa doveva affrontare;
- con contratto rep. 10409 del 20.01.1999, a seguito di regolare gara d'appalto, venne affidato al raggruppamento temporaneo d'impresе SIRAM S.p.A. (già DALKIA S.r.l.), ELYO ITALIA S.r.l. (già PETROL COMPANY S.r.l.) e ELYO S.A. l'appalto relativo al servizio in questione che si concluderà il prossimo 30 settembre;

Considerato che:

- nel corso dell'appalto con D.L. 23 maggio 2000, n. 164 è stato liberalizzato il mercato interno del gas offrendo la possibilità ai clienti finali di individuare tra tutte le società di vendita di gas naturale quella che offre le condizioni economiche più vantaggiose e, per questo motivo, con il 30 settembre 2008 (data di scadenza della convenzione) il comune o la ditta appaltatrice in caso di nuova gara, avrà la possibilità di contattare le varie ditte interessate alla vendita del gas e rifornirsi da quella che offre le condizioni economiche più vantaggiose;

- nell'esecuzione dei lavori di trasformazione, comprendenti l'adeguamento dei locali e degli impianti alle disposizioni tecniche previste dal D.M. 12 aprile 1996 inerente la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi, si sono rese necessarie ulteriori opere non previste dai progetti per un importo complessivo di €. 159.094,05, come risulta dal registro di contabilità lavori redatto dall'ing. Adriano Gerbotto;
- in particolare le ulteriori nuove opere sono riferite alla necessità di costruire nuovi camini posizionati all'esterno degli edifici in quanto gli esistenti, causa le sezioni insufficienti e i numerosi cambi di direzione, non offrivano la possibilità di essere incubati: inoltre sono risultate necessarie ulteriori opere edili, idrauliche ed elettriche nelle varie centrali termiche per renderle perfettamente funzionanti e a norma di legge;
- pertanto a conclusione dell'appalto la ditta appaltatrice vanta un credito nei confronti del comune di €. 159.094,05 che può essere tacitato con il prolungamento di un anno dell'appalto in quanto si pagherebbe l'intero valore del KWh termico che, come prima evidenziato, è comprensivo di una quota relativa agli investimenti;
- la proroga di un anno del contratto gestione calore oltre a permettere all'amministrazione comunale di liquidare alla ditta appaltatrice i maggiori costi sostenuti per le trasformazioni delle centrali termiche, permette di indire successivamente una nuova gara senza essere vincolati con la società Itlgas S.p.A. per la scadenza della convenzione con possibilità per le ditte concorrenti di scegliere tra le varie società presenti sul mercato del gas quella che offre le condizioni migliori, a vantaggio soprattutto dell'amministrazione per gli eventuali maggiori ribassi sul costo del KWh termico;
- in particolare risulta conveniente procedere alla proroga nei termini sopra indicati in quanto l'operazione consente all'amministrazione comunale un risparmio di €. 159.094,05 che diversamente dovrebbe riconoscere alla ditta appaltatrice, cifra corrispondente a un ribasso superiore al 10 -12% sull'importo annuo del servizio così come attualmente svolto, sicuramente non ottenibile con una gara di appalto limitata ad un solo anno;
- l'ufficio Consumi Energetici con lettera in data 12 gennaio 2007 ha richiesto alla ditta SIRAM S.p.A., in qualità di capogruppo, la disponibilità alla proroga di un anno del termine di scadenza dell'appalto e la stessa, con lettera del 12.02.2007 ha dichiarato la propria disponibilità;
- inoltre, con successiva lettera pervenuta a seguito di richiesta telefonica, la ditta SIRAM S.p.A. ha ribadito la disponibilità alla proroga, specificando che con essa i maggiori costi sostenuti per la metanizzazione delle centrali termiche ammontanti a €. 159.068,73 vengono compensati integralmente e pertanto la stessa viene tacitata in ogni suo avere;

Ritenuto pertanto conveniente procedere alla proroga nei termini sopra descritti in quanto l'operazione consente all'amministrazione un risparmio di €. 159.094,05 che diversamente dovrebbe riconoscere all'appaltatore per i maggiori costi sostenuti, cifra corrispondente a un ribasso superiore al 10 -12% sull'importo annuo del servizio così come attualmente svolto;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2007 di approvazione del Bilancio di Previsione 2007;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 13.02.2007 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2007;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- 1°) Di prorogare per un anno il contratto relativo al servizio gestione calore con il raggruppamento temporaneo d'impresе SIRAM S.p.A. e ELYO ITALIA S.r.l., specificando che per tale provvedimento verrà redatto regolare contratto.
- 2°) Di stabilire che la proroga in questione, ammontante a un importo presunto di €. 1.400.000,00 permetterà all'amministrazione comunale di liquidare per intero tutti i maggiori costi sostenuti dalla ditta appaltatrice nel corso della metanizzazione degli impianti e la medesima, pertanto, con la stipulazione del contratto di proroga, sarà tacitata di ogni suo avere.
- 3°) Di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente Tecnico del Settore Gestione del Territorio, ing. Luciano MONACO.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.